

Oggetto: Re: "regolarizzazione" di donazione

La nullità della donazione non toglie il fatto che il denaro sia stato consegnato ed usato. Ci dice però che non può essersi trattato di donazione, per la mancanza di un elemento formale essenziale. E che quindi il padre potrebbe chiedere la restituzione del denaro.

Secondo me, premesso espressamente quanto sopra, puoi ricevere un atto (direi pubblico con testimoni) nel quale il padre rimette il debito del figlio, rinunciando a pretendere la restituzione, e riconoscendo (ad abundantiam) che nonostante il vizio di forma l'animus donandi era presente sin dall'inizio.

Per il redditometro dovrebbe bastare, salve presunzioni assolute contrarie, visto che la dichiarazione "sanante" proviene dal padre.

Un genitore ha donato al figlio una somma di denaro con semplice assegno, senza alcun atto formale.

Adesso il figlio, che con quei soldi ha acquistato un immobile, subisce un accertamento da redditometro.

Genitore e figlio vogliono fare un atto con cui il papà dona al figlio la somma di ... euro mediante assegno ... consegnato il giorno ... 2007.

A me suona che ci sia giurisprudenza che ha detto che, in questo caso, la donazione attuale sarebbe nulla perché (più o meno) vorrebbe sanare l'insanabile, ossia una donazione (del 2007) nulla per vizio di forma

Qualcuno mi rammenta lo stato dell'arte?